



Gruppo Parlamentare "Il Popolo della Libertà" al Senato

UFFICIO LEGISLATIVO

Luca Rizzardo-Gianfilippi

AS 1999.A (AC 3084) LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

Elementi per l'istruttoria legislativa

<i>Iniziativa</i>	Governo (scadenza il 28 febbraio 2010)
<i>Iter Parlamentare</i>	Approvato dalla Camera, con modificazioni, il 4 febbraio 2010 - Favorevoli 502, contrari 0, astenuti 0, votanti 502, presenti 502. Approvato definitivamente dal Senato, il 17 febbraio 2010
<i>Commissione competente</i>	II
<i>Relatore</i>	Sen. Centaro (On. Alfonso Papa)
<i>Presentazione del provvedimento</i>	4 gennaio 2010 alla Camera
<i>Articoli</i>	5
<i>Modificazioni</i>	SI
<i>Pareri previsti</i>	1^a (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalità), 1^a (Aff. cost.), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)
<i>Deleghe al Governo</i>	Decreti ministeriali
<i>Oneri finanziari</i>	SI
<i>Presentazione emendamenti</i>	SI
<i>Osservazioni</i>	Si ricorda che: <ul style="list-style-type: none">- la riforma dell'<i>Ordinamento giudiziario</i> varata nella precedente legislatura (XV) ha previsto che i magistrati di prima nomina non possano essere assegnati a funzioni monocratiche, requirenti o giudicanti;- i trasferimenti d'ufficio nelle sedi disagiate non hanno funzionato perché bloccati dai TAR..

CONTENUTI

Art. 1 - TRIBUNALI ORDINARI E PROCURE - PROROGHE DI FUNZIONE¹:

- (c. 2) i **Magistrati onorari**, in attesa del riordino del loro ruolo e funzioni, possono essere addetti al *Tribunale ordinario* e alla *Procura della Repubblica* presso il *Tribunale ordinario* sino al 31.12.2010;
- (c. 2) i **Giudici onorari**, i **Vice procuratori onorari²** e i **Giudici di Pace** sono prorogati nell'esercizio delle loro funzioni sino al 31.12.2010;
- (c. 2-bis) per i **Giudici onorari** del *Tribunale per i minorenni* non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.

Art. 2 - SEDI DISAGIATE: Apporta modifiche alla *legge 4 maggio 1998, n. 133 - Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali* :

- **Sedi disagiate:** possono essere in numero non superiore a 80, individuate dal CSM, con *Delibera*, su proposta del *Ministro della giustizia*; possono essere destinati d'ufficio sino a **150 magistrati** provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la 1° valutazione di professionalità. Conseguentemente, a seguito delle disposizioni introdotte, viene soppresso dalla legge n. 133/1998, l'art. 1-bis³ - *Trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi a copertura immediata*.
- **Spese per l'attuazione delle disposizioni:** + 2.934.953 (2010) e + 2.574.329 a decorrere dal 2011.

Art. 3 - TRASFERIMENTO D'UFFICIO: in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio:

- coloro che hanno conseguito la 1° o la 2° valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che hanno conseguito valutazioni superiori alle predette;
- coloro che svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare, o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato;
- si applica in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti (cioè la funzione esercitata dai *magistrati* che svolgono attività di pubblico ministero e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni giudicanti).

Divieto di trasferimento di magistrati:

¹ Modifica l'art. 245, c. 1, del *D.lgs. n. 51/1998 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*.

² Che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato è scaduto entro il 31.12.2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma (la nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di 3 anni, e il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta)

³ Articolo 1-bis introdotto da questo Governo dalla lettera c) del *comma 1 dell'art. 1, D.L. 16 settembre 2008, n. 143 - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, riguarda il trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata*.

- **(cc. 2-3)** se provocano negli uffici dove prestano servizio vacanze superiori al 20% dell'organico (con arrotondamento della percentuale per difetto se lo scarto è pari o inferiore allo 0,5);
- se prestano servizio in altre sedi disagiate;
- se coniuge convivente del personale militare;
- se deve assistere con continuità un parente o un affine entro il 3° grado handicappato;
- se sono genitori di prole di età inferiore a 3 anni.
- **Condizioni per il trasferimento:**
- **(c. 4):** devono sussistere alla data della ricordata *Delibera* del CSM (**art. 2**), e avviene su proposta del *Ministro della giustizia* che individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a 80.
- **Distretti limitrofi/Distretti delle Regioni limitrofe per la copertura di sedi disagiate⁴ e modalità di trasferimento**
- **(cc. 5-7):** nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe, per il trasferimento viene prima preso in considerazione il *Distretto* il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del *Distretto* presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione; nell'ambito del *Distretto*, si individua l'ufficio con minore percentuale di copertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio, dal quale viene trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.
- **Agevolazioni:**
- **(c. 8):** indennità di trasferimento al *magistrato* trasferito di ufficio (ridotta della metà se la sede disagiata dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio); determinate agevolazioni riguardanti il coniuge (di *magistrato* o *magistrato* anch'esso/a); un calcolo favorevole in materia di anzianità di servizio (che non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità); successiva scelta di sede (che non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi).

Art. 3-bis - INSUFFICIENZA DI MAGISTRATI:

- **(c. 1):** se alla data di assegnazione delle sedi ai *magistrati* si registra una scopertura di magistrati trasferiti di ufficio superiore al 30%, dei 150 posti previsti, il CSM con proprio provvedimento motivato può attribuire esclusivamente a questi magistrati le funzioni requirenti (esercitate dai magistrati che svolgono attività di *Pubblico Ministero* e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni giudicanti) al termine del tirocinio, anche prima del conseguimento della 1° valutazione di professionalità.
- **Prima valutazione di professionalità:**
- **(cc. 2-3):** sino al suo conseguimento, l'esercizio dell'azione penale, in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti, deve essere autorizzato per iscritto dal *Procuratore della Repubblica*, cioè dal *Procuratore aggiunto* o da altro *magistrato* appositamente delegato. Il *Procuratore della Repubblica* può tuttavia disporre con apposita Direttiva che l'autorizzazione non sia necessaria se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante

⁴ Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.

presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

Magistrati con positivo giudizio di idoneità:

- **(c. 4):** modifica, con un art. 9-bis aggiuntivo, il *decreto legislativo n. 160/2006 - Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150*, prevedendo che il CSM: **a)** assegni i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità (se positivo, il giudizio contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti) ad una sede provvisoria, per la durata di 2 anni e 6 mesi; **b)** assegni, previo parere del *Consiglio giudiziario*⁵, il magistrato che ha conseguito la 1° valutazione di professionalità agli uffici giudiziari che il CSM stesso ha individuato come disponibili.

Provincia autonoma di Bolzano:

- **(c. 5)** con un'interpretazione autentica dell'art. 2, c. 31 della legge n. 150/2005 - *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico* - ⁶ si prevede la non applicazione della norma per i magistrati destinati agli uffici aventi sede nella *Provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali*.

Art. 3-ter - MAGISTRATO CAPO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO⁷: con 2 commi aggiuntivi 1-bis e 1-ter⁸, si prevede che il *Magistrato Capo dell'Ufficio giudiziario* dovrà: **a)** assicurare e verificare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal *Ministero della*

⁵ E' l'organo elettivo, consultivo, decentrato rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura per la formazione delle tabelle, le assegnazioni e le promozioni relative ai magistrati togati in servizio negli uffici giudiziari del distretto ovvero fuori ruolo ed ai magistrati onorari. Inoltre esprime proposte al Consiglio Superiore della Magistratura sulla nomina dei magistrati onorari e sui procedimenti disciplinari degli stessi.

⁶ Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli *articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante e requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano [...]

⁷ Modifiche al *D.lgs n. 240/2006 - Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150*.

⁸ L'art. 1, costituito da un unico comma recita: *Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico*.

giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari; **b**) comunicare al *Ministro della giustizia*, esclusivamente per via informatica, ogni 3 mesi, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari per monitorare la produttività degli stessi, dati che sono quindi trasmessi al CSM.

Art. 3-quater - SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ILLECITI DICCIPLINARI:

Corsi di formazione e valutazione dei partecipanti:

- **(c. 1)** si modifica il *D.lgs n. 26/2006 - Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150* -, prevedendo:
- l'**organizzazione di corsi di formazione** per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di I e di II grado;
- **elementi di valutazione**: con un art. 26-bis, detti corsi (necessari per concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi) sono finalizzati per il candidato allo studio della gestione di strutture complesse (risorse umane e strumentali). A conclusione del corso vengono elaborati degli elementi di valutazione (validi per 5 anni) sul candidato che vengono comunicati al CSM.

Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

- **(c. 2)** con una integrazione all'art. 2, c. 1, lettera n), del *D.lgs. n. 109/2006 - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150*, tra gli illeciti figurano *n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o (con la modifica) sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti.*

Art. 3-quinquies - FUNZIONI DIRETTIVE DI UN MAGISTRATO: apporta modifiche all'art. 11 della *legge n. 195/1958 - Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*:

- **(c. 1)** prevedendo che *Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della Giustizia, di una commissione formata da 6 dei suoi componenti, di cui 4 eletti dai magistrati e 2 eletti dal Parlamento*⁹;
- operando un raccordo tra questa disposizione e la norma contenuta nell'art. 45 del *D.lgs. n. 160/2006 - Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150*, prevede, sempre all'art. 11, che il *Ministro della giustizia*, esprima le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi (si ricorda infatti che le funzioni direttive hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di 4 anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del CSM, dell'attività svolta¹⁰).

⁹ Viene soppressa la parte che escludeva il Consiglio dal deliberare il conferimento degli uffici direttivi di Pretore dirigente nelle Preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di Procuratore della Repubblica presso le stesse Preture.

¹⁰ In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per 5 anni.

- **(c. 2)** prevedendo, per un raccordo con le disposizioni di cui sopra, con modifica dell'art. 45 del *D.lgs. n. 160/2006*, che per le funzioni direttive, che come abbiamo già detto hanno natura temporanea, il *magistrato* può essere confermato dal CSM, previo concerto con il *Ministro della giustizia*.

Art. 4 - TECNOLOGIE DIGITALI:

- **(cc. 1-3)** Uno o più *Decreti del Ministro della giustizia*, di concerto con il *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*, dovranno individuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, affinché tutte le comunicazioni e notificazioni avvengano per via telematica e si effettuino mediante posta elettronica certificata. Si provvede **(c. 3)** quindi a sostituire i cc. 1-3 e 5 dell'art. 51 (*Comunicazioni telematiche*) del *decreto-legge n. 112/2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, per adeguarli ai contenuti dei cc. 1 e 2. Conseguentemente si dispone che:
 - gli **Uffici giudiziari** nei quali trovano applicazione le **comunicazioni telematiche certificate** siano individuati dal *Ministro della Giustizia* con uno o più *Decreti* di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010. Il *Ministero* accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione;
 - avvengano per via telematica certificata (a decorrere dal 15esimo giorno dalla data di pubblicazione di detti *Decreti*) le seguenti notificazioni e comunicazioni: **a)** dopo la costituzione in giudizio, tutte quelle che si indirizzano al *Procuratore costituito* (art. 170, *Codice di Procedura Civile*); **b)** quelle al *consulente tecnico* (tra cui quella relativa all'ordinanza a cura del *cancelliere*, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice - art. 190 *Codice di Procedura Civile*); **c)** quelle relative al fallimento, al concordato preventivo, all'amministrazione controllata e alla liquidazione coatta amministrativa; **d)** quelle a persona diversa dall'imputato.
 - l'Atto integrale della comunicazione/notificazione dovrà essere disponibile sul **sito internet** individuato dall'Amministrazione della Giustizia al quale il destinatario può accedere attraverso comunque la *carta d'identità elettronica* e la *carta nazionale dei servizi*, od anche con strumenti diversi scelti dall'Amministrazione, purché consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso.
 - nel caso in cui non si sia provveduto ad istituire e comunicare un *indirizzo di posta elettronica*, le notificazioni/comunicazioni sono effettuate presso la *Cancelleria* o la segreteria dell'*Ufficio giudiziario*.
 - **(c. 3-bis-7)** prevede: **a)** una modifica all'art. 16, c. 2 del *Regio decreto-legge n. 1578/1933*, per la quale l'*Albo di avvocati* e l'*Albo di procuratori* istituiti presso ogni *Tribunale civile e penale*, dovranno contenere, oltre al codice fiscale, l'*indirizzo di posta elettronica certificata*; **b)** per favorire l'utilizzo dei sistemi digitali e contenere il materiale cartaceo ed i costi che, (modificando il DPR. N. 115/2002 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*):
 - l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo debba essere fissato (con DPR¹¹) in misura superiore di almeno il 50% di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico;
 - sino all'emanazione del DPR sono aumentati del 50% i diritti di copia **senza certificazione di conformità** (*Allegato 6*) e i diritti di **copia autentica** (*Allegato 7*)¹²;

¹¹ Il ddl usa il termine Regolamento, ma si tratta di un refuso.

- i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'*Ufficio giudiziario* sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee;
- sia sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8, relativa al **Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo**, del DPR, limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate;
- il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti venga riassegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione del *Ministero della giustizia* per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale;
- il *Ministero della giustizia* può avvalersi - con apposite Convenzioni - di *Consip S.p.a.* per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'*Amministrazione della giustizia* e per ulteriori esigenze che l'*Amministrazione* dovrà individuare, con *Decreto*.

(c. 8) Modifiche al Codice di procedura civile:

- **art. 125** - si prevede che gli atti riguardanti il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare il codice fiscale del difensore;
- **art. 149-bis (aggiuntivo)**, si prevede che la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Eseguita la notificazione, l'*Ufficiale giudiziario* restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla *Relazione di notificazione* e agli allegati delle ricevute di invio e di consegna;
- **art. 163** - si prevede che l'atto di citazione debba contenere il codice fiscale dell'attore, del convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono;
- **art. 167** - si prevede nella comparsa di risposta il convenuto debba proporre anche le proprie generalità e il codice fiscale;
- **art. 530** - si prevede che per il provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita, il Giudice dell'esecuzione possa stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ed il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche;
- **art. 533** - si prevede che nella vendita a mezzo di commissionario (disposta dal Giudice) dei beni pignorati, venga garantita agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo;
- **art. 540** - abrogato il c. 1: che prevede che la vendita all'incanto si fa per contanti (coordinamento per le disposizioni di vendita con modalità elettronica);
- **art. 569** - si prevede che (comma aggiuntivo) per l'istanza di vendita per creditore pignorante, il giudice dell'esecuzione possa stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche;
- **art. 591-bis** - si prevede che nelle operazioni di vendita con incanto il giudice dell'esecuzione può con *Ordinanza delegare un notaio* e stabilire che lo svolgimento delle operazioni di vendita e di pagamento avvengano con modalità telematiche

(c. 8-bi/ter.) Modificano le *Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile*:

¹² Gli importi, contenuti negli citati Allegati 6, 7, 8 del DPR n. 115/2002, sono stati modificati dal *D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 - Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.*

- **art. 161-ter** - Il *Ministro della giustizia* stabilisce con proprio *Decreto*, da adottarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge (norma contenuta nel successivo c. 8-ter), le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica.
- **art. 169-quater** - il pagamento può avvenire con modalità elettroniche;
- **art. 169-quinquies** - i *Commissari* delle vendite con incanto trasmettono a mezzo elettronico e semestralmente le vendite effettuate al *giudice dell'esecuzione*, al *presidente del tribunale* e all'*ufficiale giudiziario*;
- **art. 173-quinquies** - (sostitutivo) concernente l'espropriazione immobiliare, mantiene sostanzialmente l'impostazione vigente, prevedendo le modalità di presentazione e pagamento elettronico per le offerte di acquisto, all'incanto e dopo l'incanto.

(c. 9) - il *Ministero della giustizia* si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici del: contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie. Spetterà ad un successivo *Decreto* stabilire il modello di convenzione che l'intermediario abilitato dovrà sottoscrivere per effettuare il servizio, modello che elenca le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento. Il sistema informatico e la gestione del medesimo sono a carico dell'intermediario abilitato.

(c. 10) - Il *Ministro della giustizia* adotta un *Regolamento* per disciplinare le modalità di trasferimento e sistematizzazione di dati statistici, senza nuovi o maggiori oneri di spesa, dall'Amministrazione della giustizia all'Archivio informatico centralizzato.

(c. 11) - Si precisa che le spese per la gestione di sistemi informatici del *Ministero della giustizia* derivanti da contratti stipulati dal *Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione* (CNIPA) sono considerate necessarie per assicurare la continuità dei servizi.

Art. 4-bis - apporta una modifica alla *Legge Finanziaria 2008*, prevedendo che per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il *Ministero della giustizia* è autorizzato a coprire, fino al 31 dicembre 2012, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad Amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. [...] Parimenti lo stesso *Ministero* è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre *Pubbliche Amministrazioni*, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5 - Entrata in vigore